



Termine per la raccolta delle firme: 7 luglio 2026

Iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», presentata il 13 dicembre 2024;

dopo che il 13 dicembre 2024 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente», presentata il 13 dicembre 2024, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

1 RS 161.1
2 RS 161.11
3 RS 311.0

2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Amacker Kathrin, Im Klosteracker 25, 4102 Binningen
 2. Arnanda Sylvie, Rue du Grand-Pré 52, 1202 Genève
 3. Barakat Aurélien, Quai du Cheval-Blanc 22, 1227 Les Acacias
 4. Comte Raphaël, Case postale 76, 2035 Corcelles
 5. Corbat Gauthier, La Côte 13, 2943 Vendlincourt
 6. Dalbert Anina, Hornhof 183, 5064 Wittnau
 7. de Buman Dominique, Place de Notre-Dame 12, 1700 Fribourg
 8. Flach Beat, Im Fahr 18, 5105 Auenstein
 9. Fonio Giorgio, Corso S. Gottardo 88, 6830 Chiasso
 10. Frischkopf Karolina, Avenue de Morges 62, 1027 Lonay
 11. Gosteli Hauser Danièle, Alpenweg 15d, 3110 Münsingen
 12. Hess Lorenz, Bergackerstrasse 93, 3066 Stettlen
 13. Jost Marc, Hohmadstrasse 29, 3600 Thun
 14. Künzli Thomas, Seestrasse 24, 9326 Horn
 15. Leissing Anna, Stauffacherstrasse 41, 3014 Bern
 16. Lustenberger Andreas, Bahnhofstrasse 20a, 6340 Baar
 17. Marti Samira, Curt Goetz-Strasse 27, 4102 Binningen
 18. Meier-Schatz Lucrezia, Haus zum Bädli, 9127 St. Peterzell
 19. Menn Iris, Dubstrasse 39, 8003 Zürich
 20. Moix Maxime, Route du Canal 18, 1963 Vétroz
 21. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil
 22. Quadranti Matteo, Via Belvedere 12A, 6828 Balerna
 23. Ruey Claude, Chemin des Plantaz 8, 1260 Nyon
 24. Ryser Franziska, Schneebergstrasse 2, 9000 St. Gallen
 25. Schneider Schüttel Ursula, Oberes Neugut 21, 3280 Murten
 26. Valentin Sylvia, Gutenbergstrasse 50, 3011 Bern
 27. Vogler Karl, Sattelmattstrasse 24, 6078 Bürglen
3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Coalizione per multinazionali responsabili, Monbijoustrasse 31, Casella postale, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 7 gennaio 2025.

24 dicembre 2024

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 101a Economia responsabile

¹ La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.

² A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente.

³ In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi:

- a. le imprese adempiono anche all’estero l’obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende alle relazioni d’affari in base ai rischi;
- b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a basse emissioni siano esentate da tali obblighi;
- c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono applicabili anche a fattispecie internazionali.

⁴ Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari.

⁵ La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obblighi o obblighi simili.

Art. 197 n. 17⁵

17. Disposizione transitoria dell'art. 101a (Economia responsabile)

L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 101a entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall'Assemblea federale.

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

